ULTERIORI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLE MARCHE COLPITE DAL TERREMOTO

Art. 29

Gli istituti previdenziali ed assistenziali sono tenuti a concedere alle aziende che ne fanno domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la rateizzazione del pagamento dei contributi maturati e non versati sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori che hanno svolto la loro attivita' nei comuni indicati all'art. 1 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 266, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1972, n. 484, per il periodo 1 gennaio-31 agosto 1972. La rateizzazione, da concedere senza oneri di interessi e di sanzioni civili e per il periodo massimo di 24 rate mensili, non si applica alla parte di contributi trattenuta dalle aziende ai lavoratori per le quote a loro carico.

Versione in vigore dal 7 dicembre 1972, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto
Estremi	Decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552
Titolo	III — Interventi per il restauro del patrimonio archeologico, storico e artistico
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1972

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriori-provvidenze-a-favore-delle-popolazioni-dei-comuni-delle/art-29/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it